

4/09534 : CAMERA - ITER ATTO

**ATTO CAMERA**

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09534**

**Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 16 - Seduta di annuncio: 397 del 18/11/2010

**Firmatari**

Primo firmatario: [TASSONE MARIO](#) Gruppo: UNIONE DI CENTRO Data firma: 18/11/2010

**Destinatari**

Ministero destinatario:

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 18/11/2010

**Stato iter: CONCLUSO il 10/03/2011**

Partecipanti allo svolgimento/discussione

**RISPOSTA GOVERNO**

**10/03/2011**

[GALAN GIANCARLO](#) MINISTRO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Fasi iter:**

SOLLECITO IL 25/01/2011 RISPOSTA PUBBLICATA IL 10/03/2011 CONCLUSO IL 10/03/2011

**Atto Camera**

Interrogazione a risposta scritta 4-09534 presentata da MARIO TASSONE giovedì 18 novembre 2010, seduta n.397

TASSONE. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:

il Consorzio Gelatieri Artigiani di Pizzo, al fine di tutelare un prodotto di arte pasticceria conosciuto ormai non solo in Italia ma anche nel mondo come il Tartufo di Pizzo, nel 2008 ne ha formalmente richiesto al

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il riconoscimento della denominazione di indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del Reg. (CE) n. 510 del 2006, come prodotto di pasticceria; il Ministero ha accordato la protezione in via transitoria con decreto 3 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2008, n. 72, in attesa dell'accettazione della domanda da parte della Commissione europea preposta;

la Commissione europea, nello specifico, la direzione generale della agricoltura e dello sviluppo rurale, nella persona del direttore, Maria Angeles Benitez Sala, ha respinto la domanda di ottenimento di IGP contestando al Tartufo di Pizzo la classificazione di «prodotto da pasticceria», ed ascrivendolo invece come «Gelato», e quindi prodotto alimentare non incluso negli elenchi degli allegati I e II del Reg (CE) n. 510 del 2006, con comunicazione alla direzione generale per lo sviluppo agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

il Consorzio Gelatieri Artigiani di Pizzo, con comunicazione del novembre 2009 indirizzata al Ministro interrogato, all'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, nonché al direttore della Commissione europea preposta, ha provveduto a relazionare in merito alle caratteristiche prettamente di prodotto di pasticceria del Tartufo di Pizzo, che nasce dalla combinazione dell'arte pasticceria di origine siciliana con le tecnologie del freddo;

a suffragio di questa tesi, tra l'altro precedentemente riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in fase di istruttoria e di esame nazionale della domanda, è stata prodotta una relazione tecnico-scientifica a cura del professor Bruno De Cindio, esperto in materia, che attraverso l'analisi dei parametri chimico/fisici meccanici, dimostra che il Tartufo di Pizzo non deve essere classificato nella tipologia merceologica del «gelato» -:

quali iniziative il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali abbia assunto per risolvere il problema con la Commissione europea direzione generale agricoltura e sviluppo rurale e perché non sia stato inserito negli elenchi degli allegati I e II del Reg. (CE) n. 510 del 2006, il «gelato», prodotto alimentare italiano famoso nel mondo. (4-09534)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 10 marzo 2011 nell'allegato B della seduta n. 447 All'Interrogazione 4-09534 presentata da MARIO TASSONE

Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, concernente il mancato riconoscimento della Indicazione di origine geografica protetta (Igp) al «Tartufo di Pizzo» e l'inserimento del «gelato» tra i prodotti alimentari che possono ottenere tale ammissione, sottolineo che la mia Amministrazione ha attivato tutte le procedure normativamente previste per la presentazione, ai competenti servizi della commissione, dell'istanza di registrazione della denominazione «Tartufo di Pizzo» ai sensi del Regolamento (CE) 510 del 2006.

Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'interrogante, la Commissione europea, reputando erroneo l'inserimento di tale prodotto nella categoria «prodotto di pasticceria» che, a parere della stessa, dovrebbe rientrare nella classificazione «gelato» (tipologia di prodotto non inclusa nella lista di cui all'allegato I del Trattato, né negli allegati I e II del Regolamento (CE) 510/2006), ha ritenuto non ricevibile l'istanza di registrazione.

In considerazione di quanto sopra la mia Amministrazione, al fine di tutelare il Consorzio gelatieri artigiani di Pizzo nonché il Tartufo di Pizzo, prodotto conosciuto e rinomato sia a livello nazionale che internazionale, ha ritirato la domanda di riconoscimento della denominazione in argomento onde evitare un rigetto da parte della Commissione, che avrebbe precluso un'eventuale nuova istanza di registrazione in caso di modifica delle regole comunitarie in materia.

Mi preme evidenziare, al riguardo, che è in fase di discussione la modifica della regolamentazione europea sui prodotti di qualità e, in tale ambito, la mia Amministrazione si sta impegnando per ottenere

l'inserimento del gelato tra i prodotti alimentari di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n.510 del 2006. Ciò consentirebbe, quindi, ai soggetti interessati di avanzare una nuova istanza di riconoscimento per il «Tartufo di Pizzo».

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Giancarlo Galan.

*Segue Atto Notorio*

n. 57164 di repertorio

n. 13403 di raccolta

Atto costitutivo del consorzio denominato

"CONSORZIO GELATIERI ARTIGIANI DI PIZZO "

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno venticinque de mese di giugno,

in Pizzo, presso la sede della "PRO LOCO, alla via Seggiola

-25.06.2003-

Innanzi a me, dr.Pasquale FACCIOLI, notaio residente in Vibo

Valentia, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, non

assistito dai testimoni, per concorde rinuncia fatta con il

mio consenso dalle parti infrascritte.

SONO PRESENTI:

--1) Monteleone Felice, imprenditore, nato a Pizzo il 29

luglio 1950, nella qualità di socio accomandatario e legale

rappresentante della società "Amici Due di Monteleone Felice

S.a.s, con sede in Pizzo, contrada La Parrera n.7,

n.02405320793 di codice fiscale e partita iva) e di

iscrizione nel registro delle imprese di Vibo Valentia, Rea

n.155502.

2) Belvedere Angelo, imprenditore, nato a Pizzo il 15 giugno

1941, nella qualità di socio accomandatario e legale

rappresentante della società "Bar Belvedere Angelo & C.

SAS", con sede in Pizzo, Piazza della Repubblica n.43/44,

n.01534000797 di codice fiscale e partita iva) e di

	<p>iscrizione nel registro delle imprese di Vibo Valentia, Rea</p>	
	118740.	
	3) Di Iorgi Francesco, imprenditore, nato a Vibo Valentia il	
	3 dicembre 1962, nella qualità di socio accomandatario e	
	legale rappresentante della società "Bar Gelateria Ercole	
	S.a.s, di Di Iorgi Franceco & C. con sede in Pizzo, Piazza	
	della Repubblica n. 18, n.01534640790 di codice fiscale / e	
	partita iva) e di iscrizione nel registro delle imprese di	
	Vibo Valentia Rea 118633.	
	4) Scuticchio Barbara,imprenditore, nata a Pizzo il 13	
	novembre 1962,nella qualità di socio accomandatario e legale	
	rappresentante della società "BAR DANTE S.a.s di Scuticchio	
	Barbara & C, con sede in Pizzo, Piazza della Repubblica	
	n.38,n.01534500796 di codice fiscale / e partita iva) e di	
	iscrizione nel registro delle imprese di Vibo Valentia.	
	REA	
	118742.	
	5) Ceravolo Maria Isotta,imprenditrice, nata a Pizzo il 3	
	maggio 1958, nella qualità di unica titolare della ditta	
	individuale "Bar degli amici", sedente in Pizzo alla via	
	Nazionale 3/5, codice fiscale e di iscrizione nel registro	
	delle imprese di Vibo Valentia CRV MST 58E43 G722Q,REA	
	n.148479.	
	6) Corallini Gerolamo,imprenditore, nato a PIZZO il 16	
	gennaio 1944,nella qualità di unico titolare della ditta	
	individuale omonima sedente in Pizzo alla via Lungomare	

Colombo n.22-25, codice fiscale e di iscrizione nel registro
delle imprese di Vibo Valentia CRL GLM 44A16 G722E, REA n
80805.
7) De Marco Sinibaldo, imprenditore, nato a Drapia (W) il 28
maggio 1945,nella qualità di unico titolare della ditta
individuale omonima sedente in Pizzo Piazza Musolino n.l,
codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese di
Vibo Valentia n.DMR SBL 45E28 D364V, REA n. 118705.
8)Marcello Vincenza, imprenditore, nata a Pizzo il 23 agosto
1966, nella qualità di unica titolare della ditta individuale
omonima sedente in Pizzo al Lungomare C.Colombo
n.53-55,codice fiscale e di iscrizione nel registro delle
imprese di Vibo Valentia MRC VCN 66M63 G722F, REA n. 148809
9) Marrella Giovanni Francesco, imprenditore, nato a Pizzo il
27 agosto 1968,nella qualità di unico titolare della ditta
individuale omonima sedente in Pizzo alla via Nazionale snc,
codice fiscale e di iscrizione nel registro delle imprese di
Vibo Valentia MRR GNN 68M27 G722Q, REA n. 153294
10) Raffaele Giorgio, imprenditore, nato a Pizzo il 3 agosto
1971,nella qualità di unico titolare della ditta individuale
omonima sedente in Pizzo in Piazza della Repubblica snc,
codice fiscale e di iscrizione al registro delle imprese di
Vibo Valentia RFF GRG 71M03 F537X, REA n. 153931.
11) Riga Giuseppe Marino, imprenditore, nato a Pizzo il 18
maggio 1939, titolare unico della ditta individuale

denominata "Bar Chez toi" con sede in Pizzo, in Piazza della  
Repubblica n.13, codice fiscale e di iscrizione nel registro  
delle imprese di Vibo Valentia -RGI GPP 39E18 G722C, REA  
n.67454.

12) Penna Domenico, imprenditore, nato a Vibo Valentia il 12  
marzo 1978, nella qualità di amministratore unico della  
società a responsabilità limitata "Gelabora S.r.l. con sede  
in Pizzo, via Nazionale VII traversa snc, cap. sociale  
sottoscritto euro 50.000,00 (versato E.15.000,00)  
n.02469030791 di iscrizione al registro imprese di Vibo  
Valentia e di codice fiscale, Rea n.156478.

-Della identità personale e poteri degli  
intervenutici nazionalità italiana, io notaio sono certo.

---Le ditte costituite, a mezzo dei rispettivi  
legali  
rappresentanti, convengono di costituire un consorzio ai fini  
della valorizzazione del Gelato Artigiano di Pizzo, prodotto  
secondo le norme fissate da apposito "Disciplinare di  
produzione" e nelle norme di qualità allegate al regolamento  
del Marchio Collettivo depositato dal Consorzio e concesso  
dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia, in quanto  
autorità di certificazione, di controllo e vigilanza,  
regolato dai patti e dalle condizioni contenuti nel seguente  
Statuto.

#### STATUTO DEL CONSORZIO

Art. 1.

E'costituito un Consorzio denominato "CONSORZIO GELATIERI ARTIGIANI DI PIZZO " (d'ora in avanti, per brevità chiamato "CONSORZIO"), avente per finalità la valorizzazione del Gelato di produzione artigianale di Pizzo, prodotto secondo le norme fissate nel Disciplinare di produzione e nelle norme di qualità allegate al regolamento del Marchio Collettivo "GELATO ARTIGIANO DI PIZZO CALABRO" depositato e concesso dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia.

Art.2.

Il Consorzio ha sede legale in PIZZO CALABRO (W), via discesa Seggiola 2, presso la sede dell'Associazione Turistica "Pro loco" di Pizzo, e ha la durata di anni trenta e cioè fino al 31 dicembre 2033.

Potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei consorziati, ai sensi di legge.

Il Consorzio potrà, ai sensi di legge, istituire rappresentanze ovunque, in Italia ed all'estero, quando ciò risulti utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3.

-ADOZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO.

Il Consorzio adotta un unico proprio marchio sociale ed un marchio collettivo di qualità dei prodotti realizzati dai Consorziati, depositato e brevettato, ai sensi di legge, la cui forma e normativa per l'uso è disciplinato da apposito



regolamento.

- Tale marchio è concesso ai Consorziati dalla Camera di

Commercio di Vibo Valentia che è eletta autorità di

certificazione, di vigilanza e controllo per il corretto uso

del Marchio collettivo adottato.

Il Consorzio non può apportare modifiche al regolamento del

Marchio Collettivo Adottato o al disciplinare di Produzione o

a quanto altro ad esso connesso anche nel presente Statuto,

senza la preventiva approvazione della Camera di Commercio

di Vibo Valentia.

Art. 4.

FINALITÀ<sup>1</sup> E SCOPI

Il Consorzio non ha fini di lucro e si propone:

1)-di potenziare e valorizzare la produzione e la

commercializzazione del Gelato di produzione artigianale dei

produttori consorziati, da ora 'in poi prodotto, difendendo

le sue peculiarità e caratteristiche sul mercato in base ai

regolamenti adottati, alla normativa comunitaria ed alle

leggi nazionali in vigore o che venissero successivamente

emanati sulla materia.

2)- di propagandare in Italia ed all'Estero, il pregio, le

qualità e le caratteristiche del prodotto, partecipando, nel

limite delle sue possibilità, a tutte le iniziative tendenti

alla ulteriore sua qualificazione e propagazione.

A tale scopo, qualora il Consiglio di Amministrazione lo

ritenga opportuno, potranno essere determinati prezzi unici di vendita del prodotto.

3)- di procedere alla rilevazione annuale delle quantità di prodotto nelle zone delimitate nel disciplinare di produzione, nonché la produzione proveniente da ciascun socio.

4) -di rappresentare gli interessi dei consorziati in seno alle commissioni od Enti di interesse locale, nazionale, ed internazionale, nelle quali vengono trattati problemi inerenti il prodotto che riguardano le categorie interessate.

5) -di studiare il mercato del prodotto, sia sul gradimento dello stesso, sia sulle possibilità di commercializzazione e di consumo, sia sui temi che di volta in volta l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione ritengono di affrontare, con particolare riferimento all'elaborazione di strategie di produzione e di marketing cooperative; .

6)- di collaborare e vigilare con gli organi amministrativi statali e regionali, e con tutti gli altri Enti, le Autorità eventualmente competenti, per l'osservanza e per l'applicazione delle norme relative alla produzione e commercializzazione del prodotto tutelato dal Consorzio, solo da parte dei soggetti regolarmente autorizzati;

7) -di promuovere e coordinare, d'intesa con le pubbliche Autorità, studi e ricerche concernenti il miglioramento delle tecniche produttive, di conservazione e di distribuzione;

8) di assolvere i compiti di intervento derivanti sia dalla

applicazione dei regolamenti comunitari, sia da generali orientamenti economici nazionali e regionali, assicurando la propria disponibilità dei mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente statuto.

9) di informare ed assistere i consorziati negli adempimenti consequenziali alle norme legislative e regolamentari in vigore, ivi compreso quanto attiene alla formazione e successivi aggiornamenti.

10) di rappresentare i consorziati presso gli organi della Pubblica Amministrazione e gli Enti pubblici e privati che esercitano le diverse funzioni di competenza.

11) di favorire accordi con altre categorie economiche, sempre nell'interesse dei consorziati.

12) di adoperarsi affinché commercianti ed industriali diano le preferenze, nei loro acquisti, ai produttori soci del Consorzio, concordando il prezzo con i produttori stessi.

13) di vigilare, supportando la Commissione tecnica prevista dal Regolamento d'uso del Marchio collettivo adottato, affinché i produttori, commercianti ed industriali non aderenti al Consorzio non usino il nome ed il marchio del Consorzio stesso od il marchio collettivo di prodotto o diciture comunque atte a trarre in inganno il consumatore.

14) di addivenire ad intese o stipulare convenzioni con altri Consorzi per il regolamento di questioni di interesse reciproco e di espletare, in collaborazione, anche tramite

organismi a partecipazione comune all'uopo creati, la

vigilanza sull'adempimento delle disposizioni del  
disciplinare di produzione, delle norme di qualità e di altre  
leggi e decreti emanati sulla stessa materia.

15) di costituirsi parte civile nei procedimenti penali  
promossi per reato relativo alla materia.

16) di adoperarsi per coordinare, promuovere e realizzare,  
anche attraverso il ricorso diretto a strumenti ed  
agevolazioni finanziarie previsti dalle leggi comunitarie,  
nazionali o regionali, per conto e nell'interesse dei soci,  
piani di produzione, di marketing e di distribuzione  
congiunti.

#### Art. 5.

- Soci. -II numero dei Soci è illimitato, ma non può essere  
inferiore a due.

Possono far parte del Consorzio le persone fisiche e  
giuridiche inquadrate in uno delle seguenti categorie:

a) produttori di gelato sfuso o confezionato, singoli od  
associati, la cui produzione avvenga nel territorio comunale  
di Pizzo Calabro, iscritti all'Albo previsto dal regolamento  
del Marchio Collettivo adottato.

b) commercianti ed industriali che commercializzano o  
trasformano il prodotto, iscritti all'Albo previsto dal  
regolamento del Marchio Collettivo adottato.

e) le categorie sopra indicate devono corrispondere alle

garanzie richieste dalla normativa in vigore.

d) E' consentita l'ammissione a soci onorari di Associazioni e di Enti locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che collaborano con contributi, iniziative proprie o di gruppo, pubblicazioni ecc. alla valorizzazione del prodotto.

Tali soci saranno iscritti in apposito Albo, senza diritto di voto nell'assemblea..

#### Art. 6

##### MODALITÀ' di ADESIONE.

Chi desidera divenire socio del Consorzio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

a) cognome, nome, cittadinanza, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale o partita Iva;

b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'art. 4;

e) ubicazione ed estensione dell'azienda di cui sia proprietario, comproprietario, usufruttuario od utente;.

d) Nel caso di commercianti ed industriali, il quantitativo di produzione e commercializzato nell'anno precedente, indicando il rispetto dei minimi di produzione per come stabilito da apposito regolamento attuativo del Consorzio;.

-La domanda di ammissione deve contenere:

-la visura camerale attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese;

---la documentazione necessaria per attivare la procedura di

verifica del rispetto dei requisiti per l'uso del marchio collettivo del gelato artigianale di Pizzo per come da relativo regolamento;

Se la domanda è proposta da persone giuridiche si deve indicare, anche:

a) la denominazione, la sede e l'attività che ne forma oggetto, il codice fiscale o partita IVA;

b) la carica della persona che ha la rappresentanza legale e che sottoscrive;

e) l'organo ufficiale che ha deliberato la presentazione della domanda e la relativa deliberazione.

L'accoglimento della domanda è subordinata all'accettazione ed all'assunzione di tutti gli obblighi contenuti nel regolamento e nel presente Statuto e regolamenti del Consorzio, previa verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'uso del marchio collettivo adottato detenuto dalla Camera di Commercio per la valorizzazione del gelato artigianale di Pizzo.

L'accoglimento della domanda viene deciso, con giudizio motivato, dal Consiglio di Amministrazione, che ne dà comunicazione all'interessato.

#### Art.7.

#### OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno l'obbligo di :

a) sottoscrivere e versare una quota 'una tantum' di

ammissione al Consorzio, nonché i contributi annuali di partecipazione al consorzio;

b) di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

e) di provvedere alla denuncia di produzione e di sottostare al controllo che venisse esercitato da funzionari od agenti autorizzati dal Consorzio o dalla Commissione tecnica per l'uso del marchio collettivo, dando piena facoltà a questi di accedere in qualsiasi momento nei locali ove viene praticata la fase di produzione e/o di allestimento del prodotto da commercializzare o da trasformare;

d) di consentire tutti gli accertamenti che il Consorzio e la Commissione tecnica per l'uso del marchio collettivo intende svolgere per la vigilanza ed il controllo sulle produzioni, sui trasferimenti, sugli acquisti e sulle vendite;

di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi generali del Consorzio;

f) di indicare, nella vendita e trasformazione, la denominazione sociale del Consorzio nel rispetto dell'apposito regolamento;

g) di concorrere alla copertura delle spese per i servizi sociali nella misura che sarà stabilita dai regolamenti, in rapporto alla quantità dei prodotti posti in vendita attraverso il Consorzio e per i servizi obbligatori connessi

all'attività di certificazione, controllo e vigilanza per

l'uso del marchio collettivo;

h) I soci del Consorzio potranno far parte di altri Enti purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente Statuto.

i) I soci non possono cedere il marchio ottenuto dal Consorzio a terzi.

Sui soci inadempienti alle disposizioni del presente articolo resta la facoltà per il Consorzio di applicare le sanzioni previste dallo Statuto, qualora ne ricorrano gli estremi.

Art.

#### DIRITTI DEI SOCI

I Soci in regola con le norme statutarie hanno diritto:

a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;

b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli scopi<sup>1</sup> statutari, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

e) di prendere visione del Bilancio annuale e di presentare agli organi sociali proposte concernenti l'oggetto sociale

Art. 9.

#### QUOTE DI AMMISSIONE.

All'atto dell'ammissione i nuovi consorziati saranno tenuti al pagamento di una quota di ammissione stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione; tale quota potrà essere



differenziata per categorie di Soci.

Ciascun socio del Consorzio versa quale prima quota di ammissione euro cinquanta/00 (euro 50,00).

-Pertanto il fondo iniziale del Consorzio ammonta ad euro 600,00 (seicento/00)

Quando vi sia trapasso di proprietà per successione o comunque tra parenti entro il terzo grado, non sarà richiesta alcuna tassa di ammissione ai nuovi intestatari, i quali peraltro dovranno richiedere la nuova consistenza di proprietà all'atto della prima denuncia di produzione.

Art. 10.

CONTRIBUTI ANNUALI.

Per le spese relative al funzionamento del Consorzio i soci corrisponderanno a questo un contributo annuo.

- L'entità del contributo a carico del socio sarà stabilito ogni anno entro il 30 aprile dal Consiglio di Amministrazione, con ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Art. 11.

RECESSO.

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso- volontario, ad esclusione o morte del socio.

Il recesso da socio è ammesso solo dopo il secondo anno dalla sua ammissione, salvo il caso in cui il socio perda i requisiti richiesti per la sua iscrizione.

Il socio che intende recedere dal Consorzio deve farne

dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione, e la sua appartenenza è mantenuta fino al termine dell'esercizio in corso.

Art. 12.

#### CASI DI ESCLUSIONE

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

a) venga meno agli adempimenti degli obblighi derivati dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

b) arrechi in qualunque modo danno morale o materiale al Consorzio;

e) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi consortili e dei consorziati ovvero pregiudichi in qualunque modo l'attività del Consorzio;

d) svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi del Consorzio;

e) perda comunque i requisiti previsti per l'ammissione;.

L'inadempiente deve in ogni caso essere preventivamente invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà essere deliberata trascorso un mese dal

	detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione, il Socio	
	escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla	
	comunicazione avvenuta, al Collegio dei Probiviri, la cui	
	decisione è definitiva.	
	Il Socio escluso decade dalla data del provvedimento,	
	dall'esercizio dei diritti attivi.	
	Art. 13.	
	CASI DI DECADENZA.	
	Decadono dalla qualità di Soci gli Enti, le società e le	
	ditte consorziate per cui sia aperta la procedura di	
	liquidazione ordinaria e coatta amministrativa, oppure sia	
	dichiarato il fallimento.	
	In caso di morte del Socio, l'erede o uno degli eredi potrà	
	essere ammesso in luogo del Socio defunto, salvo che uno di	
	essi non presenti domanda di recesso.	
	La trasformazione della forma giuridica dell'impresa	
	produttrice socia non fa decadere l'iscrizione al Consorzio a	
	condizione che il socio originario rimanga nella compagine	
	sociale come rappresentante legale salvo deroghe	
	espressamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 14.	
	ESCLUSIONE - RIMBORSO. Ai Soci che cessano di	
	far parte del Consorzio, come pure ai	
	loro eredi, non aspetta alcun rimborso.	

Art. 15.

SANZIONI.

Le irregolarità o inadempienze da parte dei consorziati saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione il quale, se del caso, in relazione alla gravità delle irregolarità od inadempienze di cui all'art. 11 potrà deliberare di applicare una delle seguenti sanzioni, sentito il parere consultivo del Collegio dei Probiviri:

- a) richiamo;
- b) riprovazione per lettera raccomandata;
- e) radiazione dall'Albo dei soci.

Il Socio non potrà essere riammesso se non con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

PATRIMONIO SOCIALE.

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- a) dal fondo formato dalle quote di ammissione;
- b) dai contributi ordinari dei soci;
- e) dal fondo legale di riserva
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito in base a deliberazione dell'Assemblea;
- e) da ogni altra entrata che pervenga al Consorzio, compresi eventuali lasciti, donazioni, contributi di Enti Pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri.

--Il Consorzio non potrà distribuire utili in qualsiasi forma alle imprese associate.

Art. 17. ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Collegio dei Probiviri;

Art. 18.

I POTERI DELL'ASSEMBLEA:

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) eleggere le cariche sociali;
- b) approvare il rendiconto Bilancio annuale;
- e) approvare il regolamento formulato dal Consiglio di Amministrazione.
- d) ratificare il contributo che ogni Socio è tenuto a versare quale quota annuale;
- e) deliberare sulla compravendita di immobili e costruzione di fabbricati o sugli investimenti comuni da realizzare;
- f) nominare il Collegio dei Sindaci;
- g) nominare il Collegio dei Probiviri;
- h) deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame, con regolare ordine del giorno, dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci oppure in seguito a richiesta scritta o motivata di

almeno un quinto dei Soci.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni

sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del

Consorzio, nonché la nomina di liquidatori e la

determinazione dei relativi poteri.

#### ART.19.

Partecipazione all'assemblea.

Tutti i Consorziati sono rappresentati ad ogni effetto

statutario e legale dall'assemblea.

All'assemblea possono intervenire tutti i consorziati,

titolari delle imprese consorziate (o legali rappresentanti

delle stesse) e le sue deliberazioni vincolano anche gli

assenti ed i dissenzienti.

Non possono partecipare all'assemblea ed alle sue

deliberazioni, i consorziati morosi delle quote di

partecipazione al Consorzio.

#### Art.20.

Presidente dell'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Il Presidente sceglie tra i presenti due scrutatori, designa

il Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in

conformità dell'ordine del giorno già noto e regola le

modalità delle votazioni.

#### ART.21.

ASSEMBLEA.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso personale, da inviare a mezzo lettera raccomandata contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materia da trattare, dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

I verbali sono trascritti a cura del segretario dell'assemblea in apposito libro ed i consorziati possono prenderne conoscenza.

Le decisioni dell'Assemblea regolarmente adottate vincolano tutti i soci consorziati, anche se assenti o dissenzienti.

Tutti i consorziati non morosi hanno diritto di prendere parte ai lavori e alle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 22.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Consorziati sarà convocata ordinariamente una volta all'anno entro il mese di aprile, per deliberare sul rendiconto annuale e conto consuntivo del Consorzio del precedente esercizio sociale, sui provvedimenti da prendersi in relazione al conto stesso ed all'attività normale del Consorzio; nonché per nominare i Consiglieri, i Sindaci, per stabilire l'emolumento dei Sindaci e per fissare le quote sociali.

L'Assemblea potrà essere convocata anche ogni qualvolta lo reputerà necessario il Consiglio di Amministrazione od il

Collegio dei Sindaci, o quando ne facciano domanda scritta al  
Presidente del Consorzio tanti consorziati rappresentanti 1/5  
dei voti spettanti a tutti i consorziati in conformità  
all'art.18.

Nel caso di domanda da parte dei consorziati di convocazione  
dell'Assemblea, i consorziati stessi debbono indicare gli  
argomenti da trattarsi in Assemblea ed il Consiglio dovrà  
indire la convocazione dell'Assemblea stessa entro un mese  
dal ricevimento della richiesta.

#### ART.23.

##### Modalità di Convocazione dell'Assemblea.

Le convocazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che  
Straordinaria, debbono farsi mediante avviso personale ai  
singoli soci del Consorzio.

Tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno da sottoporre  
all'assemblea e l'indicazione del giorno della seconda  
convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Dal giorno dell'invito dell'avviso di convocazione a quello  
dell'assemblea non devono correre meno di dieci giorni e non  
più di trenta giorni.

#### Art.24.

##### REGOLARITÀ' ASSEMBLEA

L'Assemblea, in prima convocazione è regolarmente costituita  
con l'intervento di almeno la metà del numero delle ditte  
consorziate e delibera con il voto della maggioranza delle



ditte presenti alla riunione;

in seconda convocazione con l'intervento di almeno 1/3 (un terzo) dei consorziati e delibera a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, che hanno per oggetto qualunque modificazione dei patti contenuti nel presente contratto, devono essere approvate dai due terzi dei consorziati.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro consorziato, che non sia amministratore, mediante delega scritta.

Non sono ammesse più di una delega per ciascun partecipante.

Gli amministratori non hanno diritto di voto nella deliberazione relativa all'approvazione del rendiconto annuale e di bilancio ed a questioni interessanti la propria persona e qualità.

Trattandosi di questioni riguardanti persone, le deliberazioni saranno prese a voto segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate a mezzo di processi verbali, trascritti sopra registri e firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.

Art. 25.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da cinque o da sette membri.

Per il primo mandato triennale, al solo fine di consentire ai soggetti promotori di poter svolgere una piena funzione di garanzia pubblica e di sostegno ai consorziati per il perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio di Amministrazione sarà costituito da:

a) n° 5 membri in rappresentanza delle imprese aderenti al Consorzio;

b) dal legale rappresentante della Camera di Commercio di Vibo Valentia;

e) un rappresentante legale della Pro-loco di Pizzo Calabro o da un suo delegato.

Il Consiglio ha facoltà di nominare per cooptazione altri membri, fino ad un massimo di n°2, in qualità di esperto senza diritto di voto.

Tutte le cariche del Consiglio sono assunte a titolo gratuito.

La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta con avviso scritto ed inviato almeno cinque giorni prima, a raccomandata con avviso di ricevimento, o fax e posta elettronica, con la prova della avvenuta ricezione, all'indirizzo comunicato dagli Amministratori.

In caso di riunione urgente la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma due giorni prima a quello fissato per la

riunione.

Art. 26. DURATA DEL MANDATO-

I Consiglieri, da scegliersi fra i Consorziati (per le persone giuridiche, i Legali rappresentanti), restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con propria deliberazione scegliendoli fra i Consorziati aventi diritto.

Nel caso di Consiglieri che partecipano in rappresentanza degli enti, la designazione avviene ad opera dell'ente di appartenenza del Consigliere da sostituire.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino al rinnovo del Consiglio.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri con diritto di voto, o se vengono a cessare tutti i componenti del Consiglio, si applicano le procedure previste dall'art. 2386 C.C. .

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di tre sedute consecutive di Consiglio, decade dal proprio incarico. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente per iscritto prima dell'inizio della seduta.

La decadenza è deliberata dal Consiglio stesso e ratificata dal Collegio Sindacale.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i

propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Vicepresidente.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo le attribuzioni dell'Assemblea stabilite dal presente Statuto.

Esso, oltre a disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo con regolamenti interni, sia generali che particolari, nomina il componente che fa parte, in rappresentanza del Consorzio, della Commissione Tecnica prevista dal Regolamento d'uso del marchio collettivo e l'Amministratore delegato del Consorzio; provvede altresì all'approvazione del Regolamento di applicazione dello Statuto Sociale e della pianta organica.

Il Consiglio potrà dare deleghe occasionali ai propri membri e potrà anche delegare i propri poteri nella misura che crederà opportuna ad uno dei suoi membri con la qualifica di Consigliere delegato, fermo restando in ogni caso quanto stabilito dagli articoli 2381 e 2389 del Codice Civile.

Il Consiglio è atto a deliberare in prima convocazione con la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica aventi diritto di voto, in seconda convocazione con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del

Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito

libro dei verbali; ogni verbale sarà firmato dal Presidente e

dal Segretario.

#### Art. 27. IL PRESIDENTE

Il Presidente o chi ne fa le veci ha la rappresentanza anche

legale del Consorzio e la firma consortile, lo rappresenta

nei confronti dei terzi ed in giudizio ne cura l'andamento

generale e morale, e l'ordinaria amministrazione firma i

mandati di incasso, di pagamento e la corrispondenza.

Il Presidente riunisce il Consiglio tutte le volte che lo

crede necessario o almeno quattro volte l'anno.

#### Art. 28 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e

due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci a

maggioranza relativa di voti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla la gestione Sociale e vigila

sull'osservanza delle scritturazioni contabili del Bilancio.

Il Collegio può richiedere agli Amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni consortili e su determinati

affari.

I Sindaci possono assistere alle sedute del Consiglio di

Amministrazione e devono essere invitati.

Essi possono operare anche individualmente e deliberano a

maggioranza di voti.

I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti  
sull'apposito libro.

Art. 29.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

II Collegio dei probiviri, nominato dall'assemblea, è  
composto da tre membri che possono essere scelti anche fra i  
non appartenenti al Consorzio.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Esso elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Ai probiviri non spetterà alcun compenso, salvo il rimborso  
delle spese sostenute nell'assolvimento dei propri compiti.

Al collegio dei probiviri sono obbligatoriamente deferite  
tutte le controversie relative all'interpretazione ed  
all'applicazione delle disposizioni del presente statuto e di  
eventuali regolamenti, nonché quelli derivanti da  
deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di  
Amministrazione, fatta eccezione di quelle che non possono  
formare oggetto di compromesso.

Il Collegio deve prestarsi a risolvere ogni eventuale  
controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio ed i  
propri soci.

Gli Amministratori ed il personale dipendente del consorzio  
sono tenuti a fornire ai probiviri tutte le informazioni ed i  
chiarimenti che potranno essere richiesti.

I Proviviri decidono, quali arbitri amichevoli, con dispensa da ogni formalità.

Art. 30.

ESERCIZIO SOCIALE. - BILANCIO

L'Esercizio Sociale e Finanziario si chiuderà il 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2003.

Gli avanzi netti di esercizio saranno devoluti per un terzo (1/3) per la creazione di un fondo di riserva e per gli altri due terzi (2/3) per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto.

In caso di passività, essa potrà essere colmata attingendo al fondo di riserva, salvo il ripristino di questo secondo le modalità stabilite dall'assemblea con successivi residui attivi.

Art. 31. SCIoglimento

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 19, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Il Patrimonio Sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, deve essere ripartito in misura proporzionale tra i soci iscritti alla data della delibera di messa in liquidazione, ovvero secondo quanto diversamente stabilito dall'assemblea destinato ai fini di pubblica utilità.

Art. 32 . COLLEGIO ARBITRALE

E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Salvi i casi di specifiche attribuzione dello statuto o per espressa volontà o ricusazione anche di uno dei contendenti, alla competenza dei probiviri, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i Consorziati ed il Consorzio in ordine alla interpretazione ed attuazione del presente Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché quelle derivanti da deliberazioni e/o atti dell'Assemblea e degli Organi di amministrazione, sarà, fatto salvo il preliminare ricorso obbligatorio al servizio di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Vibo Valentia, di esclusiva competenza di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri e costituito ai sensi degli artt. 806 e segg. C.p.c.

I tre arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo con funzione di Presidente dai due arbitri come sopra designati od in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia.

Il Collegio arbitrale dovrà attenersi alle norme di legge e depositare il lodo entro il termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina, salvo proroga disposta dalle parti.

Il Collegio giudicherà senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

Il lodo non sarà impugnabile.

Qualora la controversia coinvolga più Consorziati, questi



saranno obbligati a designare congiuntamente un unico arbitro  
che, in caso di mancato accordo, dovrà essere nominato dal  
Presidente del Tribunale di Vibo Valentia nei modi di legge.

ART.33.

Nomina del Consiglio di amministrazione.

Per il primo Triennio vengono dall'assemblea dei  
consorziati, nominati quali Consiglieri, i signori:

1) De Marco Sinibaldo, imprenditore, nato a Drapia (W) il 28  
maggio 1945;

2) Corallini Gorolamo, imprenditore, nato a PIZZO il 16 gennaio  
1944;

3) Riga Giuseppe Marino, imprenditore, nato a Pizzo il 18  
maggio 1939;

4) Penna Domenico, imprenditore, nato a Vibo Valentia il 12  
marzo 1978;

5) Belvedere Angelo, imprenditore, nato a Pizzo il 15 giugno  
1941;- i quali tutti accettano.

L'assemblea nominerà alla prima riunione, da tenersi entro il  
26 luglio 2003, sia il rappresentante della Pro - Loco di  
Pizzo che il rappresentante della Camera di Commercio di  
Vibo Valentia.

I Consorziati, alla unanimità, eleggono a Presidente del

Consiglio di amministrazione, il signor De Marco Sinibaldo  
in

costituzione generalizzato, che accetta e ringrazia.

Art.32.

Le spese del presente atto sono a carico del Consorzio.

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto, che,  
scritto con macchina elettronica da personale di mia fiducia,  
con mie aggiunte autografe a penna, ho dato lettura alle  
parti che dichiarano di approvarlo perché conforme al loro  
volere e quindi si sottoscrivono con me notaio, qui in calce  
ed a margine degli altri fogli.

---Consta di facciate trentuno e quanto di questa, sin qui,  
in otto fogli.

Fto: Monteleone Felice; Belvedere Angelo; Di Iorgi  
Francesco; Scuticchio Barbara; Ceravolo Maria Isotta;  
Corallini Gerolamo; De Marco Sinibaldo; Marcello Vincenza;  
Marrella Giovanni Francesco; Riga Giuseppe Marino; Penna  
Domenico; notaio Pasquale Faccioli

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il tramite  
della Camera di Commercio di Vibo Valentia titolare di  
autorizzazione n. 16451 del 24/04/2001, rilasciata dal  
Ministero delle Finanze Agenzia delle entrate di Vibo  
Valentia"

"Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese"

Bar Ercole